SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 aprile 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2018.

Passaggio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana dalla tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, per il quale il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici»;

Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale «Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, che ha previsto il passaggio della Croce Rossa italiana (CRI) dalla tabella A alla tabella B della legge n. 720 del 1984;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», che prevede la trasformazione dell'Associazione in «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana»;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis*, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per il quale i Comitati provinciali e locali dell'Associazione italiana della Croce Rossa assumono la personalità giuridica di diritto privato;

Considerato che, a seguito della privatizzazione di tali comitati, non è più necessario per l'Ente detenere disponibilità liquide, di cui all'art. 40 della menzionata legge n. 119 del 1981, presso il sistema bancario e che le regole di funzionamento della tesoreria unica che si applicano agli enti inseriti nella tabella A, allegata alla legge n. 720 del 1984, risultano più confacenti al nuovo assetto organizzativo;

Vista la nota prot. n. 239 del 18 gennaio 2017, con la quale il Capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ordine del Ministro, ha proposto di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al passaggio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana dalla tabella B alla tabella A, allegata alla legge n. 720 del 1984;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

L'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana è spostato dalla tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2018

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 647

18A02970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2018.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria dell'amministrazione comunale di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Gerardina Basilicata, dal viceprefetto dott.ssa Maria De Angelis e dal dirigente Area I dott. Augusto Polito;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018, con il quale la dott.ssa Gerardina Basilicata è stata sostituita dal dott. Giorgio Manari;

Considerato che sopravvenute esigenze organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria De Angelis e del dott. Augusto Polito in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2018;

Decreta:

La dott.ssa Rosanna Sergio - viceprefetto - ed il dott. Vincenzo Greco - dirigente di II fascia di Area I - sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Scafati (Salerno) in sostituzione della dott.ssa Maria De Angelis e del dott. Augusto Polito.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 777

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2017, il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Gerardina Basilicata, dal viceprefetto dott.ssa Maria De Angelis e dal dirigente Area I dott. Augusto Polito.

Con decreto in data 12 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018, la dott.ssa Gerardina Basilicata è stata sostituita dal dott. Giorgio Manari.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria De Angelis e del dott. Augusto Polito in seno alla predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Rosanna Sergio e del dott. Vincenzo Greco quali componenti della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Scafati (Salerno), in sostituzione del dott.ssa Maria De Angelis e del dott. Augusto Polito.

Roma, 28 marzo 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti ai Comuni di Dogliani e Boves, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35668).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017;

Visti i provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta riguardanti il trasferimento di immobili statali ai Comuni della Provincia di Cuneo (CN):

prot. n. 2014/17798 e prot. n. 2014/17800 del 5 dicembre 2014, con i quali è stato trasferito, a titolo gratuito, al

Comune di Dogliani, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Ex Poligono di Tiro a segno nazionale strada comunale Tiro a segno»;

prot. n. 2014/18627 e prot. n. 2014/18637 del 19 dicembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Boves, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Magazzini Genio Regione - Tetto Marun (Ex immobile militare)» e «Caserma settoriale e Palazzina alloggi ufficiali e sottufficiali Fornace (Ex immobile militare)»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Dogliani

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Dogliani (CN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Poligono di Tiro a segno nazionale strada comunale Tiro a segno», meglio individuato nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2014/17798 e prot. n. 2014/17800 del 5 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 2.594,08 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Dogliani.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 10.563,67, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 2.594,08.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Boves

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Boves (CN) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Magazzini Genio Regione - Tetto Marun (Ex immobile militare)» e «Caserma settoriale e Palazzina alloggi ufficiali e sottufficiali Fornace (Ex immobile militare)», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2014/18627 e prot. n. 2014/18637 del 19 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 8.795,13 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Boves.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 35.473,69, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 8.795,13.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Dogliani e Boves della Provincia di Cuneo.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 376

18A02971

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune di Bardonecchia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35675).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017;

Visti i provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/16245, prot. n. 2014/16246 e prot. n. 2014/16249 del 13 novembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bardonecchia della Provincia di Torino (TO), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobile appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati rispettivamente, «Ex Caserma Principi di Piemonte», «Stazione di partenza della teleferica per Melmise, nei pressi del piazzale della Stazione Nuova Seggiovia dello Jafferau (ex immobile militare)» e «Terreno in Sponda Sinistra del Torrente Dora di Rochemolles Strada per Millaures»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Bardonecchia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bardonecchia (TO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Caserma Principi di Piemonte», «Stazione di partenza della teleferica per Melmise, nei pressi del piazzale della Stazione Nuova Seggiovia dello Jafferau (ex immobile militare)» e «Terreno in Sponda Sinistra del Torrente Dora di Rochemolles Strada per Millaures», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, rispettivamente, prot. n. 2014/16245, prot. n. 2014/16246 e prot. n. 2014/16249 del 13 novembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 24.425,18 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bardonecchia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 100.957,41, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 24.425,18.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Bardonecchia della Provincia di Torino.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 394

18A02972

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune di Domodossola, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35679).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017;

Visto il provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/17708 del 4 dicembre 2014, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Domodossola della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno denominato Piazza d'Armi di Domodossola via A. Volta (Ex immobile militare)»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Domodossola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Domodossola (VB) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno denominato Piazza d'Armi di Do-

modossola via A. Volta (Ex immobile militare)», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/17708 del 4 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 3.950,05 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Domodossola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 16.096,45, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 3.950,05.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Domodossola della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 393

18A02973

DECRETO 7 marzo 2018.

Riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune di Bianzé, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. (Decreto n. 35681).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 1191 del 22 gennaio 2016 e n. 8875 del 27 giugno 2017;

Visto il provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/17707 del 4 dicembre 2014, come rettificato con prot. n. 2017/12976 del 10 novembre 2017, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Bianzè della Provincia di Vercelli (VC), ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69

del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Unità immobiliari Condominio Piantale ex eredità Marazzo Albina»;

Visti gli articoli 2 e 3 del citato provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta in cui si espone che, alla data del trasferimento, l'immobile di cui trattasi era utilizzato a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 357 del 12 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bianzè

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bianzè (VC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Unità immobiliari Condominio Piantale ex eredità Marazzo Albina», meglio individuato nel provvedimento del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta prot. n. 2014/17707 del 4 dicembre 2014, come rettificato con prot. n. 2017/12976 del 10 novembre 2017, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 7.593,84 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bianzè.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad € 30.944,90, sino all'anno 2018 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2019, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di € 7.593,84.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Bianzè della Provincia di Vercelli.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 334

18A02974

DECRETO 19 aprile 2018.

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2018, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2018;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2018 = 1,01;
per l'anno 2017 = 1,01;
per l'anno 2016 = 1,01;
per l'anno 2015 = 1,02;
per l'anno 2014 = 1,02;
per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,08;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,15;
per l'anno 2007 = 1,19;
per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1,26;
per l'anno 2004 = 1,33;
per l'anno 2003 = 1,37;
per l'anno 2002 = 1,42;
per l'anno 2001 = 1,46;
per l'anno 2000 = 1,51;
per l'anno 1999 = 1,53;
per l'anno 1998 = 1,55;
per l'anno 1997 = 1,59;
per l'anno 1996 = 1,64;
per l'anno 1995 = 1,69;
per l'anno 1994 = 1,74;
per l'anno 1993 = 1,78;
per l'anno 1992 = 1,79;
per l'anno 1991 = 1,83;
per l'anno 1990 = 1,91;
per l'anno 1989 = 2,00;
per l'anno 1988 = 2,09;
per l'anno 1987 = 2,26;
per l'anno 1986 = 2,44;
per l'anno 1985 = 2,61;
per l'anno 1984 = 2,79;
per l'anno 1983 = 2,96;
per l'anno 1982 e
anni precedenti = 3,13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2018

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

18A03000

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2018.

Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione Nazionale dei comuni Italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visti gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11;

Visto in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 dei 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello dì certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, viene disposto, per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017;

Sentite l'Associazione Nazionale dei comuni Italiani e l'Unione delle Province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2017, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2018.

2. Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il predetto termine è fissato ai 31 ottobre 2018.

3. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica la finanza locale, indirizzo http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2018, alla Direzione centrale della Finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato in argomento nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico - finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2017, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del citato sito internet, all'indirizzo http://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul predetto sito internet all'indirizzo http://dait.interno.gov.it/finanza-locale (I contenuti - I decreti) nel quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 17 aprile 2018

Il direttore centrale: VERDE

18A02969

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2018.

Istituzione di una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Napoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente «Riordinamento dei giudizi di assise», come modificata dalla legge 21 febbraio 1984, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, recante «Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 settembre 1951;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1991;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2014;

Vista la nota del 16 ottobre 2017, con cui il Presidente della Corte di appello di Napoli ha richiesto l'istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise d'appello;

Valutato che l'esigenza rappresentata appare meritevole di considerazione in relazione alla particolare qualità e tipologia dei procedimenti, concernenti reati di criminalità organizzata, che si connotano per la rilevanza sociale, la pluralità dei capi di imputazione e l'elevato numero di imputati;

Rilevato che i procedimenti iscritti nell'ultimo triennio nelle sezioni di assise sono stati oltre cento all'anno, con un carico medio annuale — per singola sezione — di oltre trenta procedimenti;

Considerato che l'analisi dei flussi relativi alle sezioni delle Corti di assise di appello esistenti evidenzia una sproporzione tra gli affari sopravvenuti, riguardanti processi con imputati in stato di custodia cautelare, che richiedono una tempestiva definizione dei processi, ed il numero delle sezioni d'assise d'appello esistenti;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Napoli;

In conformità al parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 31 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Corte di appello di Napoli è istituita una quinta sezione in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Napoli.

2. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari della Corte di assise di appello di Napoli sono determinati dalla tabella allegata al presente decreto, che modifica, per la parte di interesse, la vigente tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.

Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 779

ALLEGATO

Tabella N
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757

omissis

Distretto di	Corti di Assise di Appello				Corti di Assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
NAPOLI	5	NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI	AVELLINO - BENEVENTO - NAPOLI - SANTA MARIA CAPUA VETERE	UOMINI 1500 DONNE 1500	8	AVELLINO	AVELLINO	UOMINI 330 DONNE 330
						BENEVENTO	BENEVENTO	UOMINI 210 DONNE 210
						NAPOLI NAPOLI NAPOLI	NAPOLI - NAPOLI NORD - NOLA - TORRE ANNUNZIATA	UOMINI 1350 DONNE 1350
						SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA CAPUA VETERE SANTA MARIA CAPUA VETERE	SANTA MARIA CAPUA VETERE	UOMINI 810 DONNE 810

18A02967

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2018.

Rettifica al decreto 5 marzo 2018, recante: «Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, in corso di registrazione alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2018, con il quale è stata modificata la responsabilità del mantenimento in purezza a talune varietà di barbabietola da zucchero;

Accertato altresì che per le varietà sopra menzionate il corretto nuovo responsabile del mantenimento in purezza era stata regolarmente indicata la ditta «MariboHilleshog ApS.»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale del 5 marzo 2018;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale del 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2018, recante «Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie», è modificato come segue:

«*Articolo unico*

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedente decreto, viene modificata come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
8759	Barbabietola da zucchero	A147	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
16879	Barbabietola da zucchero	Ambert	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
10381	Barbabietola da zucchero	Ambita	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
10447	Barbabietola da zucchero	Aumenta	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
14856	Barbabietola da zucchero	Boruta	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
9790	Barbabietola da zucchero	Bramata	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
173	Barbabietola da zucchero	Cremona	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
6180	Barbabietola da zucchero	Dorhill	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
5719	Barbabietola da zucchero	Doriana	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
5718	Barbabietola da zucchero	Dorice	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
4612	Barbabietola da zucchero	Dorotea	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
4880	Barbabietola da zucchero	Eudora	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
9789	Barbabietola da zucchero	Grinta	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS

Codice SIAN	**Specie**	**Denominazione**	**Vecchio responsabile**	**Nuovo responsabile**
16880	Barbabietola da zucchero	HI 1387	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
14853	Barbabietola da zucchero	HM1820	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
7099	Barbabietola da zucchero	HM5517	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
198	Barbabietola da zucchero	Hilleshog Monatunno	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
4611	Barbabietola da zucchero	Ippolita	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
5720	Barbabietola da zucchero	Isidora	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
5057	Barbabietola da zucchero	Juliet	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
14855	Barbabietola da zucchero	Kvinta	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
10454	Barbabietola da zucchero	Laudata	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
16878	Barbabietola da zucchero	Malibu	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
2665	Barbabietola da zucchero	Mira	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
234	Barbabietola da zucchero	Monodoro	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
237	Barbabietola da zucchero	Monohil	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
14857	Barbabietola da zucchero	Nero	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
5056	Barbabietola da zucchero	Spin	Syngenta Crop Protection AG	MariboHilleshog ApS
14854	Barbabietola da zucchero	Triada	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS
14852	Barbabietola da zucchero	Volga	Syngenta Seeds AB	MariboHilleshog ApS

».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2018

Il direttore generale: GATTO

18A02968

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ondansetron B. Braun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 577/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ondansetron B. Braun»;

Vista la domanda con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 038128068, 038128070;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ONDANSETRON B. BRAUN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«0,08 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in lpde da 100 ml - A.I.C. n. 038128068 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,16 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi in lpde da 50 ml - A.I.C. n. 038128070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ondansetron B. Braun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ondansetron B. Braun» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02947

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 606/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Epifarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colecalciferolo Epifarma»;

Vista l'istanza con la quale la società Epifarma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043942010, 043942022, 043942034, 043942046 e;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2018 (cod. pratica AIN/2018/160) con la quale è stato richiesto il trasferimento di titolarità del medicinale «Colecalciferolo Epifarma» a favore della Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2018 (codice pratica N1B/2018/161), con la quale si è richiesto il cambio del nome del medicinale sopracitato in «Colecalciferolo Mylan»;

Vista la deliberazione n. 266 del 15 marzo 2018 con la quale sono stati autorizzati sia il sopracitato trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio sia il cambio del nome in «Colecalciferolo Mylan»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale COLECALCIFEROLO MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10.000 UI/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 043942010 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99.

Confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043942022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,66.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,99.

Confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043942034 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,76.

Confezione: «25.000 UI/2,5 ml soluzione orale» 4 contenitori monodose in vetro da 2.5 ml - A.I.C. n. 043942046 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C»

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1 ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Colecalciferolo Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Colecalciferolo Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02913

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Zentiva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 608/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Zentiva Italia»;

Vista la domanda con la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 038439042;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse in blister - A.I.C. n. 038439042 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28.

Nota AIFA: 1-48.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantoprazolo Zentiva Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Zentiva Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Almus Pharma»

Estratto determina n. 607/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: ATORVASTATINA ALMUS PHARMA.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l., via Cesarea, 11/10 - 16121 Genova.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614017 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614029 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614031 (in base 10) ;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614043 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614056 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614068 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614070 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614082 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614094 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614106 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614118 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614120 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: atorvastatina (come atorvastatina calcio triidrato).

Eccipienti:

nucleo della compressa:

Calcio carbonato (E170);

Cellulosa microcristallina (E460);

Lattosio monoidrato;

Croscarmellosa sodica;

Copovidone;

Crospovidone tipo B;

Magnesio stearato (E572);

Sodio laurilsolfato;

Silice colloidale anidra;

Talco;

rivestimento della compressa:

Ipromellosa (E464);

Macrogol 400;

Titanio diossido (E171).

Rilascio lotti:

Alkaloid-Int D.O.O Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana-Črnuče - Slovenia;

Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo 7 Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna.

Controllo lotti:

Wessling Hungary Ltd. Fóti út 56 H-1047 Budapest - Ungheria;

Marifarm D.O.O Minarikova ulica 8 2000 Maribor - Slovenia;

Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo 7 Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario:

Alkaloid AD-Skopje Blvd. Aleksandar Makedonski 12 - 1000 Skopje - Repubblica di Macedonia;

Laboratorios Liconsa, S.A. Avda. Miralcampo 7 - Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares - Guadalajara - Spagna.

Produttore principio attivo (Atorvastatina calcio idrato): MSN Pharmachem Privated Limited Plot No. 212/ A, B, C, D, Phase II I.D.A. Pashamylaram, Patancheru Mandal, Medak District 502 307 Pashamylaram Village, Telangana - India.

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia.

«Atorvastatina Almus Pharma» è indicata come integrazione alla dieta per la diminuzione di livelli elevati di colesterolo totale (C-totale), colesterolo LDL (C-LDL), apolipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini di età uguale o superiore ai 10 anni affetti da ipercolesterolemia primaria, comprese ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista) (corrispondenti ai tipi IIa e IIb secondo la classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

«Atorvastatina Almus Pharma» è indicata anche per la diminuzione del colesterolo totale e del colesterolo LDL negli adulti affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote, come integrazione ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio la LDL-aferesi) o se tali trattamenti non sono disponibili.

Prevenzione della malattia cardiovascolare

«Atorvastatina Almus Pharma» è indicata negli adulti nella prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti considerati a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare come integrazione alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614029 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,12.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614056 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,36.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614082 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,23.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVdC-AL - A.I.C. n. 045614118 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,27.

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atorvastatina Almus Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atorvastatina Almus Pharma» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto

legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02927

Rettifica dell'estratto della determina n. 133 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost e Timololo DOC».

Estratto determina n. 580/2018 del 10 aprile 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione n. 133 del 29 gennaio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Bimatoprost e Timololo Doc, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2018, n. 71:

Dove è scritto:

«Estratto determina n. 133/2017 del 29 gennaio 2018»

Confezione: «0,3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone ldpe da 3 ml con contagocce A.I.C. n. 045145012 (in base 10)

Confezione: «0,3 mg/ml + 0,5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi ldpe da 3 ml con contagocce A.I.C. n. 045145024 (in base 10)

Leggasi:

«Estratto determina n. 133/2018 del 29 gennaio 2018»

Confezione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone ldpe da 3 ml con contagocce A.I.C. n. 045145012 (in base 10)

Confezione: «0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi ldpe da 3 ml con contagocce A.I.C. n. 045145024 (in base 10)

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02944

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantofir»

Estratto determina n. 579/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: PANTOFIR.

Titolare A.I.C.: Farto S.r.l., farmaco biochimico toscano, viale Alessandro Guidoni, 97 - 50127 Firenze - Italia.

Confezioni:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità prodotto integro: 4 anni.

Composizione:

principio attivo: pantoprazolo;

eccipienti:

nucleo:

mannitolo (E421);

sodio carbonato anidro;

sodio amido glicolato;

acido metacrilico copolimero;

calcio stearato.

rivestimento primario:

ipromellosa;

titanio diossido (El71);

talco;

macrogol (PEG 400);

sodio-lauril-solfato;

rivestimento secondario:

acido metacrilico-etilacrilato copolimero dispersione 30%;

glicole propilenico;

ossido di ferro giallo (E172);

titanio diossido (E171);

talco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47;

nota AIFA: 1 48.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28;

nota AIFA: 1 48.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pantofir» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantofir» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02945

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva Italia».

Estratto determina n. 578/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA ITALIA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano - Italia.

Confezioni:

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045010 (in base 10);

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045022 (in base 10);

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045034 (in base 10);

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045046 (in base 10);

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045059 (in base 10);

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045061 (in base 10);

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045073 (in base 10);

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045085 (in base 10);

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045097 (in base 10);

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045109 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: losartan potassico e idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

amido pregelatinizzato (mais);

copovidone;

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

film di rivestimento:

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

idrossipropil cellulosa;

giallo chinolina su alluminio idrato (E104).

Produttori dei principi attivi:

Losartan potassico:

IPCA Laboratories Limited
P.O. Sejavta Ratlam,
Madhya Pradesh
India-457 002;

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co, Ltd
Jiangkou Development Zone
Huangyan District
Taizhou, Zhejiang Province
318 020 Cina.

Idroclorotiazide:

CTX Life sciences Pvt. Ltd.
Block No. 251-252
Sachin-Magdalla Road
G.I.D.C., Sachin, Surat -394230
Gujarat, India;

Unichem Laboratories Limited
Plot No 99, M.I.D.C. Area
Village Dhatav-Rota, District Raigad
India-402116 Roha, Maharashtra.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti:

Zentiva k.s.
U kabelovny 130 Praha 10 -DolníMěcholupy
102 37 Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva Italia» è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con Losartan o Idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

100 mg/25 mg «compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,67.

Confezione:

50 mg/12,5 mg «compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al - A.I.C. n. 045045022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,67.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva Italia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Zentiva Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02946

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Comunicato concernente l'adozione del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura

Il Comitato di Presidenza, nella seduta del 13 aprile 2018, ha deliberato, in conformità alla delibera del 28 marzo 2018 della seconda commissione del Consiglio superiore della magistratura, di correggere l'errore materiale contenuto nell'art. 47, comma 7, del regolamento interno (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 235 del 7 ottobre 2016), sicché laddove si legge: «L'approvazione avverrà con le forme e i modi di cui all'art. 67, comma 2», si legga e si intenda: «L'approvazione avverrà con le forme e i modi di cui all'art. 69, comma 2».

18A03001

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 9 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Yuji Amamiya, Console Generale del Giappone in Milano.

18A02962

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco semestrale ex articolo 47 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/1941, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07, degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

Abrate Angelo	Barbaro Saverio	Bietti Arturo
Acerbi Mario	Barbieri Alessandro	Biggi Antonio
Adele Roder + Kerstin Bratsch	Barbieri Contardo	Biolatti Dionigi
Adnan Ethel	Barbieri Osvaldo	Biondi Moreno
Adriano di Spilimbergo	Bardelli Ademaro	Bisanzio Andrea
Agostini Edoer	Bardetti Giacinto	Bitzer Matthias
Ala	Bargelli Augusto	Blank Irma
Alcaraz Jordi	Bargiggia Franco	Bloc Andre'
Allavena Michele	Barilli Latino	Bloch Maya
Allievo de Stael	Barlafante Ivan	Boccacci Marcello
Alloati Adriano	Bartoli Natinguerra Amerigo	Bocchetti Gaetano
Allosia Giuseppe	Bartoli Umberto	Bocchi Amedeo
Altamira Adriano	Bartolini Ubaldo	Bodini Floriano
Ambito di Falciatore Filippo	Basaldella Mirko	Boetto Giulio
Amorelli Alfonso	Bassano Luigi	Boggio Sella Marco
Anderson Melvin	Battaglia Maria Letizia	Bogoni Franco
Andreasi Eugenio	Battaglia Xante01	Bohem Armin
Andreoni Cesare	Bauer Marc	Bohm Ariela
Anfuso Elisa	Bauer Michael	Boiry Camille
Angi Alex	Becchina Giovanni	Bolaffi Nicola
Anivitti Filippo	Bedini Maria Carla	Bonavia Carlo
Anonimo	Beksinski Zdzislaw	Bonetti Franco
Anselmi Fabio	Belcastro Alfredo	Bonetti Uberto
Anzil	Benedetto Enzo	Bonfanti Arturo
Ardissone Yolande	Benetton Simon	Bongiovanni Daniele
Arie	Bentivoglio Cesare	Bongiovanni Radice Renzo
Armani Ernesto Giuliano	Benvenuti Sergio	Bonivento Eugenio
Armeni Guido	Bepi Romagnoni	Bonomi Corrado
Arnegger Alois	Beraldini Ettore	Bonomi Carlo
Arp Jean	Bergagna Vittorio	Bordoni Enrico
Arps Gesine	Bergolli Aldo	Borghi Paolo Giuseppe
Arrigoni Luigi	Berman Eugene G.	Borgia Giancarlo
Artist 1010	Bernasconi Ugo	Borra Pompeo
Ashcroft Michael John	Berresheim Tim	Borsato Renato
Assetto Franco	Berrino Mario	Boswell Jassie
Atza Antonio	Bertelli Renato	Botta Gregorio
Avalle Filippo	Berti Antonio	Bounan Charly
Avanessian Alfonso	Berti Vinicio	Bouteiller Cedric

Azuma Kengiro	Bertoletti Nino	Bouvard Antoine
Azzaroni Giorgio	Bertozzi Mario	Bozzano Guglielmo
Bacci Edmondo	Bettarini Lido	Bozzola Angelo
Badura Michael	Beutler Michael	Braida Thomas
Baldassini Guglielmo	Biagi Giuseppe	Brancaccio Giovanni
Baldessari Guido	Biagi Mattia	Braque Georges
Balla Elica	Bianchi Antonio	Brasini Armando
Balthazar Rose William	Bianchi Barriviera Lino	Bresciani Antonio
Banchieri Giuseppe	Biancini Angelo	Briante Ezelino
Barabino Armando	Biasi Guido	Brignoli Luigi
Baracchini Caputi Adriano	Biasio Giuseppe	Broggi Mario
Baran Tomek	Bicchi Silvio	Broggini Luigi
Barbagallo Oreste	Bienaime Francesco	Brombo Angelo
Brozzi Renato	Cheri Armando	De Alexandris Sandro
Brunelleschi Umberto	Chersicla Bruno	De Angelis Vitaliano
Brunet Contreras	Cherubini Carlo	De Beijer Jasper
Bruno Xavier	Chetofi Giovanni	De Biasi Mario
Brus Gunter	Chiacchio Francesco	De Carli Stefano
Buccella Danilo	Chiarucci Amanda	De Carolis G.
Burtin Marcel	Chimenti Pino	De Conciliis Ettore
Bussu Franco	Chiurazzi G.	De Corsi Nicolas
Buzzi Tomaso	Ciacelli Arturo	De Felice Aurelio
Cabras Cesare	Ciam Giorgio	De Francisco Pietro
Caccianiga Carlo	Ciardo Vincenzo	De Fusco Renato
Cagli Corrado	Cinque Vincenzo	De Grada Raffaele
Calderara Antonio	Cintoli Claudio	De Keyser Raoul
Calderini Luigi	Ciolina Giovanni Battista	De La Mora Gabriel
Callegari Matteo	Ciotti Giuseppe	De Lazareff Alexandra
Camarda Francesco	Giraci' Sarah	De Luca Arturo
Campagnari Ottorino	Ciusa Romagna Giovanni	De Luca F.
Campajola Francesco	Claudus Rodolfo	De Magistris Salvatore
Campeggi Silvano	Clavet Auguste	De Marco Flavio
Campesan Sara	Clemente Jack	De Martino Giovanni
Campestrini Alcide Ernesto	Cocchi Mario	De Nisco Fausto
Campigotto Luca	Cocito Vittoria	De Poli Paolo
Campus Giovanni	Colla Ettore	De Vita Luciano
Canegallo Sexto	Collina Raffaele	De Witt Antony
Canepa Anton Mario	Colombi Plinio	Degli Innocenti Pierluca
Canevari Silvio	Commoy Pierre e Blanchard Gilles	Del Bon Angelo
Canonica Pietro	Comolli Luigi	Delitala Mario
Capellini Sergio	Congdon William Grosvenor	Della Gaggia Antonio
Capocchini Ugo	Conte Carlo	Deluigi Mario
Capozzi Antonello	Conti Augusto	Dequel Oreste
Cappa Legora Giovanni	Contini Carlo	Desiato Giuseppe
Cappello Carmelo	Coplans John	Desserprit Roger
Caputo Ulisse	Coppede Adolfo	Dessy Stanis
Carena Felice	Coppede' Carlo	Di Bello Bruno

Cargiolli Claudio	Corbelli Edgardo	Di Bosso Renato
Cargo Ivan	Correggia Francesco	Di Capri Carmelina
Carlo Quaglia	Corsi Carlo	Di Luciano Lucia
Carmignani Virgilio	Corsini Vittorio	Di Marzio Fabrizio
Carnevale Fulvia	Costa Toni	Di Robilant Tristano
Carosi Giuseppe	Costantini Giovanni B.	Di Salvatore Nino
Carpanetti Arnaldo	Coticchia Alessandro	Di Viccaro Antonio
Carpi Aldo	Cremona Italo	Dinetto Lino
Carroll Lawrence	Criquet Franky	Discovolo Antonio
Carta Sebastiano	Crisconio Luigi	Diulgheroff Nicolaj
Cascella Basilio	Crivelli Rino	Dodero Pietro
Caselli Giuseppe	Croatto Bruno	Donizetti Mario
Casentini Marco	Cromatico	Dormice
Casimiro Jodi	Crotti Dalila	Dossi Fausta
Casiraghi Roberto	Curry Robert Franz	Dozio Angelo
Cassel Leon	Cutino Antonio	Drei Ercole
Cassetti Marino	Czok Marta	Du Pasquier Nathalie
Castello Enrico	D’Amato Gennaro	Dufy Raoul
Castiglioni Giannino	D’Anna Giulio	Duijsens Gerdine
Catti Aurelio	D’Antino Nicola	Dulbecco Giampaolo
Cavaglieri Mario	D’Arrigo Giusi	Duo di Artisti
Cavenago Umberto	Da Busnago Giovanni	Durham Jimmie
Ceccherini Enzo	Dago Ndiaye Ousmane	Dybsky Evgeni
Cecchini Vincenzo	Dale Frank	Eleuteri Serpieri Paolo
Cecere Francesco	Dalla Zorza Carlo	Epaminonda Haris
Celmins Vija	David Andre’	Erben Ulrich
Cenedese Gino	David Domenico	Erwitt Elliott
Cernigoj Augusto	Davoli Angelo	Esposto Arnaldo
Chaplin Elisabeth	Dazzi Arturo	Eva e Franco Mattes Aka 01.Org
Checchi Arturo	De Albertis Edoardo	Fabbi Fabio
Faile	Galvano Albino	Guarnieri Riccardo
Fait Camillo	Gambaroff Nikolas	Guenzi Costantino
Falchetti Alberto	Gambetti Dino	Guerreschi Giuseppe
Fallani Marco	Gambino Michael	Guerresi Patrizia
Falzoni Giulio	Gambone Guido	Guerrier Victor
Fanari Roberto	Garau Augusto	Guerzoni Franco
Fantini Dino	Gard Ferruccio	Gui Vittorio
Fantoni Giovanni	Garel Philippe	Guillot Bernard
Fara Libor	Garelli Franco	Gussoni Vittorio
Faraldo Diamante	Gargani Alfredo Ubaldo	Habicher Eduard
Fasce Gianfranco	Garrido Lecca Ximena	Hagemans Paul
Favai Gennaro	Garzia Fioresi	Haka Janusz
Fegarotti Giuseppe Eugenio	Gaspari Luciano	Harding Alexis
Felisari Enrico	Gaspari Maksim	Hassan Fathi
Ferat Serge	Gasparini Alessandra	Haudressy Pascal
Fernandez-Muro Jose Antonio	Gastel Matteo	Heins No Name
Ferrari Berto	Gatto Saverio	Helbig Thomas

Ferrari Enea	Gaudenzi Pietro	Henczne Deak Adrienne
Ferrari Giuseppe	Geleng Giuliano	Hermann Albert
Ferrari Teodoro Wolf	Georgiev Boris	Hermann Paul
Ferrari Vincenzo	Geranzani Cornelio	Hesse Hermann
Ferrario Linda	Gerardenghi Bigio	Hilliard John
Ferrario Luigi	Gerbaud Abel	Hoffmann Josef
Ferraris Severino	Gerda Iro Gerdago	Holweck Oskar
Ferrazzi Benvenuto	Germana' Mimmo	Huber Michael
Ferro Italo	Ghermandi Quinto	Hugo Pratt + Alberto Ongaro + Dino Battaglia
Ferro Sergio	Ghiglia Paulo	Husni-Bey Adelita
Figari Filippo	Giacobbi Ernesto	Ievolella Antonio
Filocamo Luigi	Gianattasio Ugo	Imperatori Fabio
Finlay Ian Hamilton	Giannelli Enrico	Innocenti Camillo
Fiorentino Paolo	Giarrizzo Manlio	Irolli Vincenzo
Fioretti Luigi	Gigli Lorenzo	Issupoff Alessio
Firpo Edoardo	Gignous Lorenzo	J2L
Flores Mark	Gilot Francoise	Jacopi Adele
Fogli Andrea	Gioli Luigi	Jakac Bozidar
Fois Foiso	Giordano Eduardo	Jake and Dinos Chapman
Fonda Lorenzo	Giordano Felice	Jama Matija
Forcella Francesca	Giorgi Giuseppe	Janas Piotr
Fornara Carlo	Giovannoni Alessandra	Janni Guglielmo
Foscato Rossano	Girosi Franco	Jean Arnavielle
Fra Giovanna	Gismondi Tommaso	Jeffrey Nicholas Harry Edward
Fracassio Gaetano	Giulietti Riccardo	Jochims Reimer
Francalancia Riccardo	Giunni Piero	Jodi
Francolino Andrea	Gloria Adele	Jodice Francesco
Fratantonio Salvatore	Goldaniga Dario	Jones Joe
Friedl Peter	Gonschior Kuno	Julius Evola
Frigeri Lanfranco	Gorbatov Konstantin Ivanovich	Kees Goudzwaard
Frisia Donato	Gordigiani Eduardo	Kelm Annette
Fujiwara Simon	Gorin Jean	Kemeny Zoltan
Funi Achille	Gorni Giuseppe	Kennedy Heidi
Gaetaniello Vincenzo	Grady Napoleone	Kettemann Erwin
Gagliardo Alberto Helios	Granucci Sandro	Klemencic Fran
Gajoni Adriano	Grassi Marco	Knorr Karen
Gajoni Anton Luigi	Grassi Vittorio	Kokocinsky Alessander
Galante Francesco	Gribaudo Ezio	Kolehmainen Ola
Galante Nicola	Grimon Gilles	Konig Scavini Helen
Galardini Renzo	Griselli Italo Orlando	Korompay Giovanni
Galgani Filippo	Grittini Giuliano	Kos Gojmir Anton
Galizzi Giovanni Battista	Grossi Luigi	Kossak Jerzy
Galletti Giorgio	Grosso Orlando	Kostner Hubert
Galletti Guido	Grudda Carin	Koulbak Victor
Galli Aldo	Gruppo Mid	Kovesky Geza
Galli Giuseppe	Guaccimanni Vittorio	Kralj France
Gallori Beatrice	Guarienti Carlo	Kregar Stane

Kudriashov Ivan Alexeyewich	Mantovani Luigi	Minassian Leone
Kunst Milan	Maragliano Federico	Minerbi Arrigo
Kupka Frantisec	Marander Sanna	Minguzzi Luciano
La Rocca Davide	Marca Relli Conrad	Minjung Kim
Labo' Savino	Marchesini Nella	Mino Rosso
Lagomarsino Runo	Marchig Giannino	Minoli Paolo
Lamb Oscar Hermann	Marchini Vitaliano	Mirabella Sabatino
Lambertini Marisa	Marconi Marisa	Miranda Vittorio
Landi Bruno	Marcucci Mario	Missika Adrien
Landozzi Lando	Marfa Futurista	Mocchiutti Cesare
Langlands & Bell	Mariconti Andrea	Modena Francesco
Lansing Frances	Marini Giovanni	Moholy-Nagy Laszlo
Lavagnino Pierluigi	Marino Giuseppe	Moiselet Gabriel
Lazzeri Lorenzo	Marioni Monica	Moiso Giorgio
Le Corbusier	Marlon Marco	Mollino Carlo
Leclef Guy	Marrocco Franco	Molodkin Andrei
Led	Marsic Cveto	Molteni Giovanni
Leger Fernand	Martegani Amedeo	Monachesi Sante
Leidi Pietro	Martelli Plinio	Monaco Salvatore
Lentini Rocco	Martin Philip	Mondini Aldo
Leroux Georges Paul	Martinelli Onofrio	Montanarini Luigi
Levasti Fillide	Martinez Gaetano	Montessori Elisa Maria
Leverone Adriano	Martini Alberto	Montuschi Giancarlo
Levier Adolfo	Martini Quinto	Morando Pietro
Levini Felice	Marusic Zivko	Morbiducci Publio
Leyland Susan	Marussig Guido	Moretti Foggia Mario
Lietzmann Hans	Mas Srl	Moretti Giacomo
Ligabue Antonio	Masi Paolo	Mori Marisa
Lim H. H.	Massana Joanpere	Mori Neno
Limouse Roger	Mastroianni Domenico	Mormorelli Luigi
Linardi Giuseppe	Masuyama Hiroyuki	Moroni Adriano
Lindberg Peter	Matino Vittorio	Morzenti Natale
Lippi Raffaele	Maugham Daphne	Mosconi Davide
Lo Cascio Franco	May Nicholas	Muche Jan
Loffredo Silvio	Mazzetti Emo	Müller Richard
Lombardi Luigi	Mazzieri Walter	Muratori Agostino
Longo Macini Francesco	Mazzini Ettore	Murillo Garcia Ubay Sose
Longobardi Nino	Mazzolani Bruto	Musitelli Giulio Vito
Longoni Baldassarre	Mazzucchetti Franco	Musso Carlo
Lopez Ivan	Mazzucconi Marco	Muzii Alfonso
Lorenzen Jens	Mecatti Dario	Nagasawa Hidetoshi
Lorenzl Josef	Meerman Bas	Nannetti Nerino
Losi Cinello	Meier Holger	Napoletano Antonio
Lucarini Adolfo	Mejneri Guido	Nardi Enrico
Lucas Santo	Melas Alessandro	Nardi Gabriele
Ludo	Melchiotti Valerio	Nattini Amos
Lupertz Markus	Meli Salvatore	Nattino Vittorio

Lupo Alessandro	Melis Merchiorre	Negri Mario
Luporini Sandro	Melli Roberto	Neogrady Lazlo
Luxardo Lazzaro	Mellone Dario	Nevelson Louise
Luzzati Emanuele	Meloni Gino	Nicolini Giovanni
Luzzi Cleto	Meloniski da Villacidro	Nistri Lorenzo
Mac	Menegozzo Vasco	Nivola Costantino
Maggioni Piero	Menendez Rebecca	Nixon Harry
Magni Giuseppe	Mercadante Biagio	Noelqui
Magrotti Ercole	Merello Amedeo	Notari Romano
Maier Nataly	Merlo Metello	Novati Marco
Malesci Giovanni	Metzinger Jean	Novello Giuseppe
Mambriani Angelo	Meyer Harding	Nurigiani Isabella
Mammoliti Salvatore	Miccini Eugenio	Oberto Antonio
Manai Piero	Michaux Henry	Oliva Sigfrido
Manca Mauro	Milani Luigi	Olivares Juan
Mangone Fernando Alfonso	Milani Umberto	Olivotto Germano
Mannucci Cipriano	Milesi Alessandro	Omiccioli Giovanni
Oppo Cipriano Efisio	Piccoli Gian Riccardo	Rescalli Don Angelo
Oprandi Giorgio	Picenni Fernando	Retna
Ori Luciano	Picking John	Reviglione Mario
Ornati Mario	Picollo Giacomo	Revilla Carlos
Orru’ Francesco	Picozza Paolo	Ricci Dante
Ortega Jose	Pilon Veno	Richter Hans
Ortelli Gottardo	Pinetti Sandro	Righetti Angelo
Osti Romi	Pinot	Righi Federico
Ottolenghi Wedeking Herta	Piombanti Ammannati Giuseppe	Riopelle Jean Paul
Pacanowski Andrea	Piovaccari Luca	Ritter Von Kossak Woiciech
Pacouil Georges	Pirovano Annalisa	Rizzi
Pagan Luigi	Piscanec Elda	Rizzo Pippo
Pagliacci Aldo	Piscitelli Giulia	Rizzo Roberto
Pagowska Teresa	Pistone Tania	Rizzoli Giovanni
Paine Alwin Edgar	Pittore Italiano Futurista Autore Sconosciuto	Rodocanachi Stamaty Paolo
Paivalanen	Piva Gianni	Rodriguez Larrain Emilio
Paladini Piero	Pivi Leonardo	Roiter Fulvio
Palanti Giuseppe	Pizzirani Guglielmo	Romagnoli Giovanni
Palazzi Bernardino	Pizzo Giovanni	Romieu Sylvie
Palazzini Angelo	Plaisance Cecile	Rossetti Brigitta
Palosuo Hannu	Plugfelder Nils Udo	Rossi Aldo
Pane Gina	Plumcake Romolo Pallotta /Claudio Ragni	Rossi Gino
Pannaggi Ivo	Podenzana Gerardo	Rossi Riccardo
Panza Giovanni	Pogliaghi Ludovico	Rossi Ugo
Parisi Fabiano	Poirier Anne e Patrick	Rossi Vanni
Parisot Adriano	Poli Vivaldo	Roubickova Miluse
Park Eun Sun	Pomi Alessandro	Rovella Enzo
Parkanyi Peter	Ponzi Giacomo	Royo Luis
Parmeggiani Sandro	Postal Umberto	Rubbi Matteo
Parmigiani Aldo	Pour Kour	Ruberti Marisa

Parsons Vicken	Povakroff Serge	Rubino Antonio
Pascal Pino	Prada Carlo	Rubino Edoardo
Pasini Emilio	Pratella Fausto	Rubinstein Patrick
Pasini Lazzaro	Pregno Enzo	Rudolph Klaudus
Pasotti Silvio	Presicce Luigi	Rueckriem Ulrich
Patella Luca Maria	Prica Zlatko	Rueda Gerardo
Paulucci Enrico	Prigov Dimitry Alexandrovich	Ruggiero Paola
Pavan Angelo	Prina Carla	Rumney Ralfh
Pavan Vesna	Prini Giovanni	Russolo Luigi
Pazienza Andrea	Prometti Enrico	S & Peg Studio Associato Artistico
Pellini Eros	Prosa Alfredo	Sacchetti Enrico
Pellis Johannes Napoleon	Protti Alfredo	Saccorotti Oscar
Perez Augusto	Pucciarelli Mario	Sacheri Giuseppe
Pergola Romolo	Pulli Elio	Sala Jean
Perizi Tiziano	Pulze Giovanni	Salietti Alberto
Pernice Manfred	Puma Davide	Salimbeni Raffaello Arcangelo
Perone Giuseppe	Quaglino Massimo	Salinas Pablo
Perone Lucio	Quarti Marchio' Ernesto	Salti Giulio
Pers Isabella	Querin Marco	Saltini Andrea
Persico Mario	Raccagni Andrea	Salvadori Aldo
Persolja Miroslav	Rackowe Nathaniel	Salvucci Barbara
Persolja Vladimir	Radchenko	Samore' Marco
Pesa Giuseppe	Raimondi Aldo	Sampaio Dim
Pescador Lucia	Raimondi Mario	Sanchez Matias
Petro' Paolo	Rambaldi Emanuele	Santagata Antonio Giuseppe
Petrucci Cristiano	Rambaudi Piero	Santanelli Diego
Pettibone Richard	Rami Turado Nuria	Santi Sircana Giovanni
Peverelli Cesare	Rampin Saverio	Santomaso Stefano
Piacenza Pietro	Raspi Piero	Santonocito Michele
Piacesi Walter	Reijenders Bram	Sapone Pio
Piali Stefano	Reimondo David	Sarfatti Gino
Piana Ferdinando	Reina Miela	Saroni Sergio
Piangiamore Alessandro	Rene' Charles Edmond His	Savelli Roberta
Piatti Antonio	Rero	Savini Maurizio
Sbisa' Carlo	Spada C.	Vannutelli Giuseppina
Scarpa Carlo	Spadini Andrea	Varagnolo Mario
Scarpitta Salvatore	Spagnoli Renato	Varvaro Giovanni
Scarvelli Spyridon	Spazzali Luciano	Vautier Ben
Scazzosi Doriano	Spazzapan Luigi	Vazquez Antonio Bartolome
Schafer Albrecht	Spazzoli Vanni	Vedani Michele
Scheda Stefano	Spinosa Domenico	Veggetti Luigi Christofer
Scheibl Hubert	Spreafico Corrado	Vejui Torbjorn
Schiaffino Antonio	Spreafico Leonardo	Vellani Marchi Mario
Schiavon Umberto	Springolo Nino	Velly Jean Pierre
Schlichter Rudolf	Staal Jonas	Venzo Mario
Schmid Aldo	Stähler Franz	Verbo
Schmidt Franz	Stampone Giuseppe	Vercelli Giulio Romano

Schuyff Peter	Steinberg Saul	Verdecchia Carlo
Schwarzkogler Rudolf	Sternen Matej	Verdi Alessandro
Schweizer Riccardo	Stradella Luigi	Veri Lauro
Schwontkowski Norbert	Striccoli Carlo	Verlato Nicola
Sciascia	Stultus Dyalma	Vermi Arturo
Sciuto Giovanni Carmelo	Sugiyama Isao	Verzetti Libero
Scocchera Alfredo	Superstudio (Pseudonimo)	Vianello Vinicio
Scorzelli Eugenio	Supino	Viani Alberto
Scuffi Marcello	Szapocznikov Alina	Viazzi Alessandro
Secchiaroli Tazio	Tagliabue Carlo Costantino	Vidmar Nande
Sedej Maksim	Tagliaferri Romano	Vigevani Jung Simonetta
Seibezzi Fioravante	Takis Vassillakis	Vinattieri Massimo
Selva Attilio	Tapaya Rodel	Vinci Sasha
Semeghini Pio	Tato	Vinogradov & Dubossarsky
Semprebon Bruno	Tedeschi Fabrizio	Viola Rodolfo
Senesi Luigi	Testa Salvatore	Vitali Alberto
Serpan Jaroslav	Texas Kinki	Vitali Carlo
Serra Zanetti Paola	Thevenet Raimond	Vitelli Lola
Serri Alfredo	Tichy Miroslav	Viviani Giuseppe
Servulo Esmeraldo	Tilocca Gavino	Viviani Vanni
Sesia Giovanni	Timmel Vito	Von Wulffen Amelie
Settanni Pino	Tkacev Alexsej	Vorobieva Nadezhda
Seveso Pompilio	Togni Edoardo	Walker John
Sibuet Paul	Tomaselli Onofrio	Waras Mariusz
Sidibe Malick	Tomasi Giampaolo	Weiss Wojciech
Sidoli Nazzareno	Tomba Cleto	Wenders Wim
Signoretto Silvano	Tommasi Giuliano	Wilder Andre'
Silva Roberta	Tommasi Tomaso	Wilding Ludwig
Simondo Piero	Toppi Sergio	Wilkes Cathy
Simonetti Gianni Emilio	Toral Cristobal	Winiarski Ryszard
Simonetti Gino	Toro Attilio	Wolf Remo
Singh Alexandre	Torresini Attilio	Wols Otto
Siqueiros David Alfano	Tozzi Mario	Wotruba Fritz
Sirotti Raimondo	Tramonti Guerrino	Wulz Marion
Sissi	Traverso Antonio	Wunderlick Paul
Siviero Carlo	Trentini Guido	Yasuda Kan
Skaarup Bjorn Okholm	Trevi Claudio	Yturralde Jose' Maria
Slis Pierluigi	Trotta Annunziatino	Yun Jung Seo
Sobrile Giuseppe	Trotta Antonio	Zambeletti Ludovico
Socrate Carlo	Ugo Antonio	Zandrino Adelina
Sokov Leonid	Umberg Günter	Zanetti Zilla Vettore
Solari Giovanni	Vaccai Franco	Zaniboni Sergio
Soldati Massimo	Vaglieri Giustino	Zanoni Luciano
Solenghi Giuseppe	Vagnetti Fausto	Zao Wou Ki
Solero Pio	Vagnetti Gianni	Zappino Michele
Somare' Guido	Valacchi Vasco	Zei Lucia
Soressi Alfredo	Valazza Adolf	Zen Giancarlo

Sorgato Chiara	Valsang Tatjana	Zen Piero
Sormani Marino	Van Eyck Veronika	Zervos Christian
Sorrentino Domenico	Vandenbranden Guy	Zinelli Carlo
Spacal Luigi	Vangelli Antonio	Ziveri Alberto
Zizi Smail	Zorlini Ottone	Zuccheri Antonio

18A03060

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-099) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.